

COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di PESCARA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(C.O.S.A.P.)

(art. 63, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 in data 11/08/2020 (in vigore dal 01/01/2020)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- [Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento](#)
- [Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone](#)
- [Art. 3 - Soggetti attivi e passivi](#)
- [Art. 4 - Distinzione delle occupazioni](#)
- [Art. 5 - Passi e accessi carrabili](#)
- [Art. 6 - Commercio itinerante su aree pubbliche](#)
- [Art. 7 - Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali](#)
- [Art. 8 - Occupazioni d'urgenza](#)
- [Art. 9 - Occupazioni abusive](#)

CAPO II –NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

- [Art. 10 – Domanda di occupazione](#)
- [Art. 11 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda](#)
- [Art. 12 – Diritti di istruttoria e diritti d'urgenza](#)
- [Art. 13 – Deposito cauzionale](#)
- [Art. 14 – Durata delle occupazioni](#)
- [Art. 15 – Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione](#)
- [Art. 16 – Obblighi del titolare](#)
- [Art. 17 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione](#)
- [Art. 18 – Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione](#)
- [Art. 19 – Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro](#)
- [Art. 20 – Rinuncia all'occupazione](#)

CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

- [Art. 21 – Criteri di determinazione della tariffa del canone](#)
- [Art. 22 – Classificazione delle strade](#)
- [Art. 23 – Modalità di applicazione del canone](#)
- [Art. 24 – Soggetto passivo](#)
- [Art. 25 – Riduzioni di superficie](#)
- [Art. 26 – Esclusioni](#)
- [Art. 27 – Esenzioni](#)
- [Art. 28 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti](#)
- [Art. 29 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee](#)
- [Art. 30 – Riscossione del canone](#)
- [Art. 31 – Gestione del servizio](#)
- [Art. 32 – Funzionario responsabile](#)

CAPO IV – ACCERTAMENTO E RIMBORSI

- [Art. 33 – Accertamento](#)
- [Art. 34 – Sanzioni](#)
- [Art. 35 – Ritardati od omessi versamenti](#)
- [Art. 36 – Altre violazioni](#)
- [Art. 37 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni](#)
- [Art. 38 – Rimborsi](#)

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- [Art. 39 – Norme transitorie](#)
- [Art. 40 - Norme finali](#)
- [Art. 41 - Rinvio](#)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura giuridica di entrata patrimoniale, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione ovvero concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone

1. E' soggetta al pagamento del canone qualsiasi occupazione di suolo pubblico e di spazi pubblici così come definite nel presente articolo.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono altresì considerate suolo pubblico e spazio pubblico:
 - le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio-urbanistici, una servitù di pubblico passaggio.
 - le occupazioni realizzate su strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 4 - Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Art. 5 - Passi e accessi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P.R.16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura degli accessi medesimi per la profondità convenzionale del marciapiede pari a metri uno.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il Comune, su espressa richiesta e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati determinati convenzionalmente ai sensi del comma 2.

6. Per i passi carrai già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 il rilascio dell'autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell'amministrazione comunale, salvo il caso in cui gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'articolo 46, comma 2, lettera a) del DPR n. 495/1992 nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 285/1992. Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui sopra, l'Ufficio tecnico, di concerto con la Polizia municipale, può subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti.

7. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuato a spese del richiedente

Art. 6 - Commercio itinerante su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, si rimanda alla disciplina approvata con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 07/08/2007 ad oggetto: "Approvazione regolamento per il commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs n.114/1998 e alla L.R.135/1999 e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 7 – Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, titoli I^A e X^A e della relativa normativa regionale.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1 si rimanda a quanto previsto nel Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico con manufatti ed elementi di arredo urbano approvato con atto C.C. n.26 del 15/05/2007.

Art. 8 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti di pubblica incolumità, comportanti l'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art.10 entro e non oltre le 24 ore dall'occupazione.

3. Oltre alla presentazione della domanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale via mail o via fax.

4. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se il Comune accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.

5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e d'attuazione.

6. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.34.

7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera c).

Art. 9 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la necessaria autorizzazione/concessione amministrativa prevista dal presente regolamento sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;

b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo e/o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;

c) effettuate con l'apposizione di cartelli di passo carrabile/divieto di sosta non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile ovvero con cartelli di divieto di sosta, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova contraria di natura documentale a carico del trasgressore.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto, per provvedervi, un termine adeguato al tipo di struttura da rimuovere, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, anche attraverso incameramento dell'eventuale fidejussione/deposito.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive di cui al presente articolo si applica un'indennità pari al canone previsto per le analoghe tipologie regolarmente autorizzate, maggiorato del 50%, oltre le sanzioni di cui all'art. 34 del presente regolamento.

CAPO II - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 10 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.
2. Per i passi carrabili, i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, le vasche imhoff, ecc. il proprietario ovvero il titolare di altri diritti reali sull'immobile a cui è asservita l'occupazione è tenuto a richiedere la concessione e a pagare il relativo canone. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento del canone.
3. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione le occupazioni escluse ai sensi dell'articolo 26.
4. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 60 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 6 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata, anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti, da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
 - i) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;
5. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta contemporanea, decide la sorte in presenza degli interessati o di due testimoni.
7. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada, nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
8. Per le occupazioni temporanee da realizzarsi in occasione di feste, festeggiamenti e manifestazioni varie (con l'esclusione della festa patronale di S. Zopito e della Fiera di Settembre) la domanda deve essere prodotta almeno 4 (quattro) giorni prima della data dell'evento.

Art. 11 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Le domande di occupazione sono assegnate al Settore VII – Entrate e Commercio - Ufficio Tributi per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 30 (trenta) per le occupazioni permanenti e 3 (tre) giorni per le occupazioni temporanee.
4. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, ovvero vengano richiesti pareri ad altri enti, o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al Responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.
5. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:
 - ufficio di polizia municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
 - ufficio edilizia privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, ecc.) ;
 - ufficio tecnico-lavori pubblici: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.)
 - ufficio attività economiche: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
6. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 30 giorni dalla richiesta per le occupazioni permanenti e entro 3 giorni per le occupazioni temporanee. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.
7. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada, comunicherà, nel termine di cui sopra, i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini e per la proposizione dell'impugnazione .
8. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal dirigente/responsabile del servizio.

Art. 12 – Motivi ostativi, prescrizioni tecniche, esecuzione dei lavori

Non potranno essere rilasciate concessioni o autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico su:

1. Isole spartitraffico;
2. In corrispondenza di aree di incrocio, ed in prossimità ad una distanza inferiore a 5 m dalle intersezioni, tale distanza potrà essere redatta in relazione alle direzioni di marcia consentite per i veicoli;
3. In corrispondenza di attraversamenti pedonali;
4. Nelle curve o in prossimità delle stesse dove la realizzazione delle opere può compromettere la visibilità e la sicurezza stradale;
5. Su carreggiata stradale al di fuori dello spazio segnalato per lo stallo dei veicoli (parcheggio);
6. Sui marciapiedi pubblici ove l'occupazione sia superiore alla metà della larghezza del marciapiede stesso e comunque qualora rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni di almeno due metri di larghezza; l'occupazione dovrà avvenire in adiacenza ai fabbricati e non ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni così come definite dall'art.18, comma 2, del Codice della Strada e comunque nei marciapiedi la cui larghezza sia inferiore a m. 2,50.
7. Marciapiedi in posizione antistante ad accessi di abitazioni e locali in genere, finestre, ingressi di edifici pubblici o di interesse pubblico, salvo diverso accordo intercorso con il proprietario frontista.

Art. 13 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del Responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.
2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 14 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 7 (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione.
2. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi, in qualunque caso debitamente motivato.
3. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.
4. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

Art. 15 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:
 - gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
 - la durata e la frequenza dell'occupazione;
 - l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione e la relativa misura;
 - l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
 - l'obbligo eventuale per il concessionario di prestare deposito cauzionale ovvero garanzia fidejussoria a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo;
2. Con riferimento alla natura dell'area:
 - la concessione permanente viene rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;
 - l'autorizzazione temporanea viene rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore o dal proprietario dell'area medesima.
8. Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Art. 16 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 13;
 - b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - f) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;
 - g) versare il canone alle scadenze previste;
 - h) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
 - i) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;
 - l) comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
 - m) restituire all'ufficio il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione della concessione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;
 - n) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.
2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico, l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 17 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:
 - a) il mancato versamento per due annualità consecutive del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d) la difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 18 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può, in qualsiasi momento, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione.
4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 19 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti, ovvero per le occupazioni temporanee di durata superiore all'anno, il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento.
5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
7. Per l'occupazione già in essere, il mancato pagamento del canone nei termini stabiliti nel presente regolamento costituisce motivo ostativo per il rinnovo o la proroga.

Art. 20 - Rinuncia all'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso del canone già versato.
2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione del territorio comunale;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Giunta Comunale determinerà le tariffe espresse in metri quadrati o metri lineari tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo.
3. Le tariffe approvate dalla Giunta Comunale successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ma entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento, si intendono prorogate automaticamente quelle in vigore nell'esercizio precedente.

Art. 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie secondo il seguente elenco di classificazione:

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE	%
I	Centro abitato (come delimitato e definito dalle Tavole 1b e 2b approvate con delibera di GC n.26 del 16/02/2007)	100%
II	Nuclei abitati di C.da Passo Cordone, C.da San Pellegrino e C.da Remartello (come delimitati e definiti rispettivamente dalle Tavole 3b, 4b e 5b approvate con delibera di GC n.26 del 16/02/2007)	50%
III	Rimanente territorio	30%

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 23 - Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno.
3. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale minore di 0,50 e all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore o uguale a 0,50.
4. Non si fa luogo al pagamento del canone per superfici inferiori a metri 0,50.
5. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui al comma 7, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari.
6. Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende o simili di spazi già occupati, se risulta identica la natura (temporanea o permanente) dell'occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo, si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze; nell'ipotesi che l'occupazione dell'area sottostante abbia natura diversa da quella sovrastante, o viceversa, si procede all'applicazione del canone separatamente per ciascuna fattispecie con una riduzione in misura del 15% sull'importo dovuto per l'occupazione soprastante relativamente al periodo di contestuale occupazione sottostante.
7. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuale si determina sulla base di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 24 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile e il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata ad uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non corrisposto dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

Art. 25 – Riduzioni canoni e superfici

1. Il canone, come determinato dall'art.21 del presente regolamento, è ridotto:
 - per le occupazioni realizzate per finalità politiche e istituzionali, del 75%;
 - per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 90%;
 - per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 75%;
 - per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc., dell'80%;
 - per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, fino a 120 giorni, del 50%;
 - per le occupazioni realizzate per lo svolgimento del mercato settimanale, del 50%;
 - per le occupazioni realizzate nella Sottozona B1, di cui al PRG Comunale, per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo estivo (dal 01/06 al 15/09 di ogni anno), del 75%;
 - per le occupazioni realizzate nella Sottozona A1, di cui al PRG Comunale, per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo estivo (dal 01/06 al 15/09 di ogni anno), del 85.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10 % per la parte eccedente i mq. 1.000.

Art. 26 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa autorizzazione/concessione:
 - a) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
 - b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purché non modifichino il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva, anche via fax, alla Polizia Municipale almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;
 - c) le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi per interventi d'urgenza necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione successiva, anche via fax, al Servizio lavori pubblici-patrimonio, entro il quinto giorno lavorativo successivo;
 - d) le occupazioni temporanee e permanenti aventi complessivamente una superficie inferiore a 0,5 metri quadrati o lineari e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 10;
 - e) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
 - f) le occupazioni effettuate con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - i) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci;
 - l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretto e simili;
 - m) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi;
 - n) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;

o) le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

Art. 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione da parte del servizio competente:

- a) le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, nonché le occupazioni effettuate con passi carrai e divieti di sosta per l'accesso ad immobili dagli stessi utilizzati;
- b) i passi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap motori;
- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizioni che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte all'anagrafe unica allo scopo istituita presso il Ministero delle finanze;
- d) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva.

Art. 28 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, come indicato all'art. 23, comma 1. Per le occupazioni permanenti sorte in corso d'anno, il canone viene determinato in misura pari al conteggio effettivo dei giorni, con decorrenza dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Per le occupazioni permanenti in scadenza in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale, se l'occupazione si protrae per più di sei mesi, ovvero in misura pari alla metà di quella annuale, se l'occupazione si protrae per un periodo pari o inferiore a sei mesi.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione e la sua validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale il termine di scadenza del versamento può essere prorogato per situazioni eccezionali o specifiche circostanze debitamente motivate.

5. Il versamento del canone va effettuato:

- su apposito conto corrente postale intestato al Comune ovvero al concessionario della riscossione;
- mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale;

6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali, scadenti il 31 marzo ed il 31 agosto di ogni anno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 600,00, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio competente almeno dieci giorni prima il termine di scadenza.

Art. 29 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 28, comma 4.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore all'anno effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica titolari di posteggio, ovvero da pubblici esercizi, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il termine del 30 aprile di ogni anno. Trova applicazione l'articolo 28, comma 5, secondo periodo.

4. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica non titolari di posteggio ("spuntisti"), il pagamento è disposto mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari.

Art. 30 - Riscossione del canone

1. La riscossione ordinaria del canone annuale per le occupazioni permanenti nonché per le occupazioni temporanee di natura ricorrente aventi durata superiore all'anno è curata dall'Ufficio Tributi, al quale devono essere trasmesse copie degli atti di concessione/autorizzazione rilasciate dai servizi competenti, e relative modifiche o revoche, unitamente ai dati anagrafici e fiscali dei singoli concessionari.

2. La riscossione ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è curata dal Settore Entrate e Commercio – Ufficio Tributi, che rilascia gli atti di autorizzazione.

3. In caso di mancato versamento spontaneo del canone nei termini di cui agli artt. 28 e 29, si procede alla riscossione coattiva nei modi consentiti dalla legge.

4. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate sarà curata dal Settore Entrate e Commercio.

Art. 31 - Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito nelle seguenti forme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale ritenga opportuno affidare la gestione del servizio in concessione, con la stessa deliberazione di affidamento approverà il capitolato d'oneri.

Art. 32 - Funzionario responsabile

1. Il Responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone è designato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. In particolare, il funzionario comunale:
 - cura tutte le operazioni utili alla riscossione, anche coattiva, del canone, comprese l'emissione degli atti di accertamento ed applicazione delle sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

CAPO IV ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art. 33 - Accertamento

1. Il Comune, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata:
 - a) controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo;
 - b) procede all'accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento, redigendo apposito verbale redatto da agente accertatore o da competente pubblico ufficiale.
2. In caso di parziale, omesso o tardivo versamento, ovvero in caso di occupazioni abusive, il Comune procede alla notifica di un avviso di contestazione con invito ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Sulle somme dovute a titolo di indennità per occupazioni difformi da quanto previsto nell'autorizzazione/concessione viene eventualmente detratto quanto pagato a titolo di canone.
3. L'avviso di contestazione è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante messo notificatore. Non si procede ad accertamento nel caso di importi inferiori a 5,00 euro.
4. Il diritto di credito del Comune ad ottenere il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'indennità sostitutiva per le occupazioni abusive si prescrive:
 - in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per le somme da riscuotersi "*una tantum*";
 - in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., per le somme dovute periodicamente ad anno o in periodi più brevi.
- 5 La prescrizione è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.

Art. 34 – Sanzioni per occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% dell'indennità.
2. Oltre alle sanzioni previste al comma precedente, alle occupazioni abusive nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione/autorizzazione, si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992, nonché la sanzione accessoria di cui al successivo comma 5 del sopracitato art. 20.
2. Sulle somme dovute a titolo di indennità sono applicati gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno. Gli interessi decorrono:
 - a) per le occupazioni permanenti, dalla data di scadenza ordinaria del canone;
 - b) per le occupazioni temporanee, dalla data in cui si presume siano effettuate.

Art. 35 – Sanzioni per ritardati od omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, con un minimo di € 25 ed un massimo di € 500.
2. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello previsto per la scadenza di pagamento.

Art. 36 - Altre violazioni

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio di concessione o dell'autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25 a € 500. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 37 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative collegate al canone sono irrogate dal Funzionario responsabile contestualmente all'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 33.

2. L'ufficio notifica l'avviso di contestazione e contestuale irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. L'interessato può accedere alla definizione agevolata mediante pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di indennità, sanzioni ed interessi entro il termine di 60 giorni dalla notificazione. In tal caso le sanzioni di cui al precedente articolo 34 sono ridotte ad un terzo. La definizione agevolata non si applica agli avvisi di contestazione emessi per parziale/omesso/tardivo versamento.

4. L'avviso deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3.

5. Entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione gli interessati possono far pervenire al Comune (o al concessionario) deduzioni difensive e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La presentazione delle deduzioni difensive sospende i termini per il pagamento.

6. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, l'ufficio competente esamina le deduzioni difensive e, qualora le motivazioni addotte vengano accolte, procede ad annullare o rettificare l'avviso. In caso contrario invia provvedimento di rigetto dell'istanza con addebito di ulteriori interessi e spese.

7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 trova applicazione la definizione agevolata delle somme prevista al comma 3.

8. In caso di mancato versamento entro i termini indicati si procede alla riscossione coattiva delle somme richieste secondo le disposizioni di legge vigenti. Il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell'avviso. Avverso tale atto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in attuazione di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 64 del 10 marzo 2008.

Art. 38 - Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Tutti gli atti relativi ai rimborsi rientrano nella competenza del Funzionario responsabile di cui all'art. 32.

3. Non si fa luogo al rimborso se la somma spettante, comprensiva di canone e interessi, è inferiore a € 12,00.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norme transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora scadute, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone fin quando non saranno rinnovate e rimesse d'ufficio con l'applicazione dei nuovi termini di scadenza previsti all'art.14 del presente Regolamento.

2. A decorrere dalla data in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- il Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n.59 del 29 ottobre 1998, così come modificato ed integrato con deliberazioni di C.C. n.16 del 11 aprile 2003 e di C.C. n.23 del 30 luglio 2015;

- il Disciplinare relativo al Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – Passi Carrabili approvato con deliberazione di C.C. n.24 del 30 luglio 2015.

Art. 40 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, nonché le altre disposizioni vigenti che disciplinano la materia e quanto previsto nel Regolamento delle Entrate comunali vigente.

Art. 41 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.